



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 368 DEL 26/05/2025

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTRATTI, CONTENZIOSO E SERVIZI INTERNI
UFFICIO: SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

OGGETTO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO - RICORSO NOTA PROT. N. 25697 DEL 07/04/2025 - NOMINA LEGALE - CIG: B7027110C3.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2016, n.143 esecutiva, di approvazione dell'atto di indirizzo per la formazione dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- la determinazione dirigenziale del 09/11/2016, n. 866, esecutiva, di approvazione bando avviso per la formazione di un elenco di professionisti per servizi legali;
- l'atto dirigenziale 14/10/2022 n. 1420, esecutivo, di indizione avviso pubblico permanente sostitutivo del precedente analogo avviso approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 866/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale 16/04/2025 n. 63, esecutiva, di resistenza in giudizio;

Premesso che:

- con nota prot. n. 25697 del 07/04/2025 è stato notificato al Comune ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sede di Milano - per l'annullamento della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Gallarate n. 16 del 05/02/2025, nonché degli atti presupposti, consequenziali, o comunque connessi, ivi compresa della relazione

a firma del dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Commercio, Artigianato e Attività cimiteriali del Comune di Gallarate, allegata alla delibera di Giunta citata;

- con atto di Giunta Comunale 16/04/2025 n. 63, esecutivo, veniva deliberato di resistere in giudizio dando mandato al Dirigente competente di provvedere alla nomina del legale e al relativo impegno di spesa;

Considerato che:

- gli artt. da 1 a 3, 13, commi 2 e 5, 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 escludono il presente affidamento dall'applicazione del richiamato D.Lgs. 36/2023 fatta eccezione per i principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato;
- in relazione al precedente parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 e alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/incarico e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;
- è conforme all'interesse dell'Ente resistere nel giudizio sopra indicato;
- nell'organico del Comune di Gallarate non sono presenti figure dotate del profilo professionale idoneo e abilitato a consentire all'Amministrazione di provvedere con proprio personale nel caso di specie e pertanto si deve procedere con incarico esterno;
- con nota prot. n. 26769 del 09/04/2025 trasmessa tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 detenuta dall'Ente in service "Appalti & Contratti" (procedura G00309) veniva chiesto, per economicità dell'azione amministrativa, all'Avvocato Venghi Claudio dello Studio Legale Venghi - Via Binaghi n. 2 - Abbiategrasso (MI), la disponibilità ad accettare la difesa del Comune;
- con nota prot. n. 38323 del 23/05/2025 trasmessa tramite il Portale "Appalti & Contratti" (procedura G00309) l'Avvocato Venghi Claudio comunicava la sua disponibilità a ricoprire l'incarico e al contempo inviava preventivo elaborato tenendo conto dei criteri contenuti nel bando avviso avvocati in vigore;
- dalla documentazione agli atti, si rileva che l'Incaricando non si trova in condizione di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e assume tutti gli oneri di legge di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1, del Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, e in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisori al presente atto:
 - ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale;
 - situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

- incaricare lo Studio Legale Venghi nella persona dell'Avv. Venghi Claudio - Via Binaghi n. 2 - Abbiategrasso (MI) (P.IVA 12479830155) per la difesa dell'Ente nel giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sede di Milano - proposto con ricorso contro il Comune di Gallarate, nella persona del Sindaco pro tempore, per annullamento della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Gallarate n. 16 del 05/02/2025, nonché degli atti presupposti, consequenziali, o comunque connessi, ivi compresa la relazione a firma del dirigente del Settore Programmazione Territoriale,

Commercio, Artigianato e Attività cimiteriali del Comune di Gallarate, allegata alla delibera di Giunta citata (nota prot. n. 25697 del 07/04/2025);

- dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio la sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura costituisce condizione sospensiva dell'attivazione del presente incarico, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
- dare indicazione al Professionista incaricato:
 - dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
 - che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
- attestare che:
 - a. tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b. stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
- assumere l'impegno di spesa di € 8.209,65 compresi c.p.a. e IVA, di cui € 2.246,29 per compenso pari al 20% in caso di vittoria, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
Bilancio 2025
P.E.G.: capitolo 1425 per € 888,16;
Bilancio 2026
P.E.G.: capitolo 1425 per € 7.321,49;
nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

- 1) incaricare lo Studio Legale Venghi nella persona dell'Avv. Venghi Claudio - Via Binaghi n. 2 - Abbiategrasso (MI) (P.IVA 12479830155) per la difesa dell'Ente nel giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sede di Milano - proposto con ricorso contro il Comune di Gallarate, nella persona del Sindaco pro tempore, per annullamento della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Gallarate n. 16 del 05/02/2025, nonché degli atti presupposti, consequenziali, o comunque connessi, ivi compresa della relazione a firma del dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Commercio, Artigianato e Attività cimiteriali del Comune di Gallarate, allegata alla delibera di Giunta citata (nota prot. n. 25697 del 07/04/2025);
- 2) dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio la sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura costituisce condizione sospensiva dell'attivazione del presente incarico, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
- 3) dare indicazione al Professionista incaricato:

- dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
 - che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
- 4) attestare che:
- a. tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b. stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
- 5) assumere l'impegno di spesa € 8.209,65 compresi c.p.a. e IVA, di cui €. 2.246,29 per compenso pari al 20% in caso di vittoria, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
- Bilancio 2025
P.E.G.: capitolo 1425 per € 888,16;
- Bilancio 2026
P.E.G.: capitolo 1425 per € 7.321,49;
- nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta.

Allegati al fascicolo informatico del presente atto (non integranti dell'atto):

- a) Dichiarazione e curriculum vitae
- b) DGUE
- c) Tracciabilità
- d) Preventivo.

Gallarate, 26/05/2025

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)